

# COMUNE DI BARI SARDO

## SERVIZIO ANAGRAFE

### Regolamento per le autenticazioni di sottoscrizioni a domicilio

**Art. 1** - Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 8/6/1990 n° 142, disciplina le autenticazioni previste dalla legge 4/1/1968 n° 15, nonché ogni altra documentazione quali carte di identità, variazioni o altro di competenza dell'Ufficio Anagrafe Comunale, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per comprovata infermità fisica siano impossibilitati a recarsi personalmente presso gli Uffici Comunali, ferma restando l'operatività del servizio nell'ambito del territorio comunale.

**Art. 2** - Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o comunque domiciliati in Bari Sardo, impossibilitati a causa di comprovata infermità fisica non temporanea a recarsi personalmente presso gli Uffici Comunali.

**Art. 3** - I soggetti di cui al precedente art. 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni o istanze ai sensi della legge 4/1/1968 n° 15 e comunque da presentare agli organi della pubblica amministrazione nonché per qualsiasi pratica di competenza dell'Ufficio Anagrafe Comunale.

**Art. 4** - I cittadini di cui al precedente art. 2, anche a mezzo di loro familiari o incaricati, dovranno:

1. Presentare all'Ufficio Anagrafe Com/le - in forma scritta - domanda di intervento a domicilio, con l'attestazione dell'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'Ufficio Comunale;
2. Allegare la documentazione richiesta oggetto di autenticazione;
3. Allegare un idoneo documento di identità con l'indicazione dell'esatto indirizzo ove occorra recarsi per l'autentica o per la ricezione della sottoscrizione, con eventuale recapito telefonico;
4. Allegare una idonea certificazione medica attestante l'impossibilità fisica per il soggetto richiedente, di recarsi personalmente presso gli Uffici Comunali.

**Art. 5** - Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di richiesta di intervento. Qualora la richiesta di intervento sia incompleta o errata, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di completamento o regolarizzazione.

Il procedimento dovrà essere concluso, di norma e salvo impedimenti legati alla mancanza di personale o di mezzi di spostamento, entro il termine di una settimana.

**Art. 6** - Il Responsabile del procedimento, che con il presente regolamento viene identificato nelle figure dei Responsabili assegnati all'Ufficio Demografico, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritiene necessario, valuta le condizioni di ammissibilità e di requisiti di legittimità sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e in caso positivo, si reca, nei termini di tempo indicati nel precedente art. 5, all'indirizzo indicato dal cittadino interessato per l'operazione richiesta.

**Art. 7** - In caso di mancato accoglimento, il Responsabile del procedimento ne darà esauriente comunicazione all'interessato entro una settimana dal ricevimento della richiesta, a mezzo di lettere raccomandata.

**Art. 8** - Nessun diritto o tassa è dovuta al Comune di Bari Sardo né compensi ai funzionari comunali per gli interventi effettuati.

**Art. 9** - Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legislazione sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme contenuta nella legge 4/1/1968 n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90.

**Art. 10** - Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale a cura dell'amministrazione comunale ne sarà data la massima pubblicità e diffusione. In particolare sarà trasmesso in copia a tutti gli Enti, alle Associazioni, alle Organizzazioni per i diritti degli ammalati esistenti in ambito comunale nonché ai mass-media ed all'Azienda Sanitaria Locale.